

OGGETTO: VVAS-2022_45. Comune di Tarquinia. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al “Piano di Utilizzazione degli Arenili per finalità turistico ricreative” nel Comune di Tarquinia (VT). Proponente: Comune di Tarquinia.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- Con nota prot. n. 41973 del 03/11/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 1092255 del 03/11/2022, il Comune di Tarquinia, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto.
- Con nota prot. 1170422 del 21/11/2022, la scrivente Autorità Competente ha richiesto documentazione integrativa, con particolare riferimento al Rapporto Preliminare.
- Con note prott. 8453 del 24/02/2023, 8587 e 8591 del 27/02/2023, acquisite rispettivamente con prott. 214843 del 24/02/2023 e prot. 220352 e 220415 del 27/02/2023, l’Autorità Procedente ha provveduto alla trasmissione del Rapporto Preliminare integrato.
- l’Autorità Competente, con nota prot. 238367 del 02/03/2023, ha integrato e comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Piano, in formato digitale:

Regione Lazio

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

- Area Tutela del Territorio
- Area Difesa della Costa

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

- Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- Area Qualità dell’Ambiente
- Area Geodiversità e Monumenti Naturali

Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Regione Lazio

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
- Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta

Regione Lazio

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

- Area Sostenibilità Energetica

Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste

- Area Affari Generali e Usi Civici

Regione Lazio

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca

- Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative

Regione Lazio

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

Ministero della Cultura

- Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

Provincia di Viterbo – Unità di progetto Tutela del Territorio

ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità ATO n.1 - LAZIO NORD

Talete SpA

ASL Viterbo

Guardia Costiera - Direzione Marittima di Civitavecchia

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area vasta:** nota prot. 259059 del 08/03/2023;
- **Direzione Regionale Ambiente:** nota prot. 301358 del 17/03/2023;
- **ARPA Lazio:** nota prot. 22388 del 30/03/2023, acquisita con prot. 358555 del 30/03/2023;
- **Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa:** nota prot. 375158 del 04/04/2023;
- **Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative:** nota prot. 389940 del 06/04/2023;
- **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:** nota prot. 396624 del 11/04/2023;
- **Direzione Regionale Ambiente – Area Protezione e Gestione della biodiversità:** nota prot. 559800 del 23/05/2023 e nota prot. 699829 del 27/06/2023;

PRESO ATTO che la **Direzione Regionale Ambiente – Area Protezione e Gestione della biodiversità** con la suddetta nota prot. 699829 del 27/06/2023 ha espresso il proprio pronunciamento di screening di Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;


DATO ATTO che dal RP trasmesso dall’Autorità Procedente sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

Il RP riguarda il “Piano di Utilizzazione degli Arenili per finalità turistico ricreative” (PUA) del Comune di Tarquinia, redatto in attuazione della Legge Regionale 26 giugno 2015, n.8 e del Regolamento Regionale n. 19/2016.

“Le aree oggetto del P.U.A. sono individuate sulla fascia costiera del comune di Tarquinia che si estende per una lunghezza di Km 19,532 compresa tra il confine sud, Civitavecchia, il confine nord, Montalto di Castro, sono escluse le aree nel Demanio Marittimo, non soggetta a competenza comunale.

(...) Il P.U.A. regola tutte le aree ricadenti nel demanio marittimo regionale, e precisamente quelle delimitate tra la linea della costa e la linea demaniale così come indicato nell’art. 28 del Codice della Navigazione. Le previsioni nelle tavole di progetto del P.U.A., nei tratti di costa con la linea demaniale riferita al catasto, ormai ricadenti in acqua fuori dall’arenile, a causa dell’erosione marina che ogni anno muove la battigia, potranno essere attuate esclusivamente dopo il riposizionamento della linea stessa da parte dell’Agenzia del Demanio o a seguito di ripascimento. Riassumendo, risulta quindi, che le aree in oggetto sono localizzate parte all’interno di tessuti urbani in prossimità della costa avente una destinazione d’uso prevista dal vigente strumento urbanistico già consolidate e parte già urbanizzate e aree pubbliche prive di servizi.

Si riporta di seguito lo stralcio cartografico, riportato nel RP, relativo al tratto costiero interessato dal PUA in esame:



(...) Il tratto costiero del Comune di Tarquinia è stato suddiviso in 5 zone denominate "Ambiti" riferite a tratti costieri omogenei per caratteristiche ambientali ed economiche come di seguito indicato partendo da nord verso sud:

- Ambito n°1 Località Spinicci;*
- Ambito n°2 Località Voltone;*
- Ambito n°3 Località Lido;*
- Ambito n°4 Località San Giorgio;*
- Ambito n°5 Località Sant'Agostino.*

Ambito n°1: tratto a confine con il Comune di Montalto di Castro caratterizzato da ampi tratti pinetati dove sono presenti Campeggi e Villaggi Turistici;

Ambito n°2: tratto situato a Nord della foce del Fiume Marta caratterizzato dalla presenza della lottizzazione convenzionata denominata "Voltumna";

Ambito n°3: tratto situato a Sud del fiume Marta fino al confine dell'Oasi delle Saline con la località San Giorgio, caratterizzato dall'insediamento urbanizzato del Lido e dell'Oasi stessa;

Ambito n°4: tratto prospiciente le potenziali future lottizzazioni dell'area vasta di San Giorgio, caratterizzato da una forte erosione della costa;

Ambito n°5: tratto a Sud del Fiume Mignone fino al confine con il Comune di Civitavecchia caratterizzato dall'insediamento Urbano di Sant'Agostino.

(...) Le disposizioni del Piano non trovano applicazione sulle aree che, pur rientrando nel Demanio Marittimo, sono escluse dalla competenza comunale quali:

- Poligono di Tiro (Pian di Spille);*
- Colonia Marina dipendenti Amm.ne Penitenziaria (Lido);*
- Tratto a confine con il Comune di Civitavecchia in capo all'Autorità Portuale (La Frasca) (vedi Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 15 settembre 1999);*

L'obiettivo generale è la riqualificazione dei tessuti antropizzati o soggette a turismo balneare con spiagge libere o libere con servizi e alle spiagge libere in cui si è suddivisa la fascia costiera, questo è stato raggiunto a seguito di una approfondita analisi del contesto territoriale ed a seguito di svariati incontri con gli operatori interessati e con le associazioni di categoria per poter giungere, nel rispetto delle normative vigenti, ad un risultato il più possibile condiviso.

In particolare i temi presi in esame sono stati i seguenti:

- a) Analisi dei Vincoli ambientali, urbanistici ed archeologici;*
- b) Analisi della consistenza delle concessioni demaniali esistenti;*
- c) Consistenza della viabilità di accesso e delle aree a parcheggio;*
- d) Individuazione degli interventi; Una particolare attenzione è stata riservata alla accessibilità alla spiaggia ed agli stabilimenti balneari alle persone con ridotta capacità motoria, anche le spiagge libere dovranno essere dotate per permettere a tale utenza un utilizzo adeguato dell'arenile.*

Il Piano garantisce l'accesso e l'uso dell'arenile a tutti, tramite adeguati percorsi di accesso, partendo dal presupposto che la spiaggia ed il mare costituiscono un patrimonio collettivo. A tale scopo le spiagge libere dovranno essere dotate, a cura dell'Amministrazione Comunale, di adeguati servizi e presidi. Inoltre nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento Regionale n°19 del 12 agosto 2016 in ogni Ambito del P.U.A. è stata rispettata la quota di arenile riservata alla pubblica fruizione, ed in particolare:

Ambito "1" (Spinicci)	ESTENSIONE	ml	2.244,90
	SPIAGGIA LIBERA	ml	955,00
	SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI	ml	387,60
	Percentuale di S.L. e S.L.S		60%
Ambito "2" (Voltone)	ESTENSIONE	ml	1.602,00
	SPIAGGIA LIBERA + PESCA SPORT.	ml	675,00
	SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI	ml	150,00
	Percentuale di S.L. e S.L.S		52%
Ambito "3" (Lido)	ESTENSIONE	ml	2.808,20
	SPIAGGIA LIBERA + PESCA SPORT.	ml	575,00
	SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI	ml	0,00
	Percentuale di S.L. e S.L.S		20%
Ambito "4" (S. Giorgio)	ESTENSIONE	ml	11.515,00
	SPIAGGIA LIBERA + PESCA SPORT.	ml	955,00
	SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI	ml	135,00
	Percentuale di S.L. e S.L.S		72%
Ambito "5" (S. Agostino)	ESTENSIONE	ml	1.049,00
	SPIAGGIA LIBERA + PESCA SPORT.	ml	395,00
	SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI	ml	90,00
	Percentuale di S.L. e S.L.S		46%
Intero Tratto Costiero	ESTENSIONE TOTALE	ml	19.532,00
	POLIGONO PIAN DI SPILLE	ml	1.620,00
	COLONIA MARINA amm.ne Penitenz.	ml	129,00
	AUTORITA' PORTUALE Civitavecchia	ml	550,00
	ESTENSIONE AMBITI	ml	9.219,10
	SPIAGGIA LIBERA + PESCA SPORT.	ml	3.555,00
	SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI	ml	762,60
	SPIAGGIA LIBERA fuori Ambito	ml	8.383,90
	ARENILE LIBRO TOTALE	ml	12.701,50
	Percentuale Totale di S.L. e S.L.S		74%

Altro criterio fondamentale del Piano è la visibilità del mare prevedendo un'impostazione per le strutture balneari, in caso di ristrutturazione, tali da garantire la libera visuale.

In sintesi gli obiettivi prefissi dal Piano sono i seguenti:

- *La salvaguardia ambientale e paesistica dell'arenile, garantendo nel contempo lo sviluppo eco sostenibile;*
- *La ottimizzazione delle risorse e delle potenzialità turistiche del tratto costiero;*
- *La riqualificazione delle spiagge libere;*
- *L'accessibilità della spiaggia a tutti garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche e percettive;*

- L'utilizzo di materiali ecocompatibili e delle fonti rinnovabili;
- La visibilità del mare e della spiaggia;
- La reversibilità degli interventi attraverso l'utilizzo di strutture e sistemi costruttivi facilmente rimovibili.

(...) Le concessioni demaniali in aree adiacenti le foci dei fiumi, fossi, canali e scarichi vari, i cui ambiti non presentano caratteristiche di balneabilità, al fine di salvaguardare la salute pubblica, potranno prevedere attività diverse da quelle legate alla balneazione (ad esempio: installazione piscine di facile rimozione, attività elioterapiche, attrezzature sportive, etc.). Gli interventi edilizi stagionali nelle aree del P.U.A. dovranno essere di facile rimozione e di basso impatto al fine della salvaguardia dell'intera fascia costiera in conformità alla normativa vigente regionale, edilizia e paesaggistica.

In base alla documentazione di Piano risultano previste le seguenti categorie di uso dell'arenile:

- Stabilimento Balneare (SB)
- Spiaggia Libera (SL)
- Spiaggia libera con servizi (SLS)
- Strutture ricettive (SR)
- Esercizi di ristorazione (ER)
- Attività ricreative e sportive (ARS)
- Aree per la pesca sportiva (PS)
- Corridoio di lancio (CL)
- Spiaggia per animali da compagnia (SA)
- Punti di ormeggio (PO)

Da quanto rilevato negli elaborati cartografici di piano per ciascun Ambito risultano le seguenti nuove previsioni rispetto all'esistente:

Ambito 1 "Spinicci": 2 PO, 4 SR, 1 SA, 3 SLS, 1 PS, 1 Canale di lancio Kyte surf

Ambito 2 "Voltone": 2 PO, 2 SR, 1 SA, 1 SLS, 1 PS, 1 CL, 1 Canale di lancio Kyte surf. Viene inoltre segnalata tra le previsioni una Spiaggia naturista (SN) che tuttavia risulta esterna a tale ambito

Ambito 3 "Lido": 1 SB, 3 PO (di cui 1 riservato alla Protezione Civile), 1 SA, 1 PS

Ambito 4 "San Giorgio": 2 SB, 2 PO, 1 SLS, 1 SA, 1 PS

Ambito 5 "S. Agostino": 2 SB, 1 SLS, 1 PO, 1 SA, 1 PS, 2 CL

VERIFICATO che nella fascia costiera di Tarquinia sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) marina codice IT6000003 "Fondali tra le foci del T. Arrone e del T. Marta;
- ZSC marina codice IT6000004 "Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta Quaglia";
- ZSC marina codice IT6000005 "Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara";
- ZSC/ZPS terrestre codice IT6010026 "Saline di Tarquinia", coincidente con la Riserva Naturale Statale "Saline di Tarquinia";

VERIFICATO che l'Ambito 5 del Piano è localizzato in prossimità del Monumento Naturale Regionale "La Frasca", e che l'Ambito 3 e Ambito 4 sono localizzati in adiacenza alla Riserva Naturale Statale "Saline di Tarquinia";

VERIFICATO che, secondo la pianificazione sovraordinata il Piano è inquadrato come segue:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Il RP inquadra l'area secondo quanto riportato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 (BURL n. 56 - S.O. n. 2 del 10/06/2021), come anche verificato dall'Area regionale Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta nel proprio parere di competenza.

AMBITO 1, Località Spinicci:

Tav. B

- D.M. 19.01.1977 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- D.M. 22.05.1985 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto acque pubbliche "Fiume Arrone", cod. vincolo c056_0514, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Protezione delle aree boscate - art. 39 delle Norme del PTPR;
- Protezione delle fasce costiere marittime, cod. vincolo a056050_02, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;
- Bene archeologico lineare, cod. vincolo ml_0200, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 42 delle Norme del PTPR;

Tav. A

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;
- Paesaggio Naturale Agrario - art. 23 delle Norme del PTPR;

AMBITO n. 2 Località Voltone

Tav. B

- D.M. 19.01.1977 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- D.M. 22.05.1985 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto delle acque pubbliche "Fiume Marta", cod. vincolo c056_0527, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Protezione delle fasce costiere marittime, cod. vincolo a056050_02, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;

Tav. A

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;
- Paesaggio Naturale Agrario - art. 23 delle Norme del PTPR;
- Paesaggio degli Insediamenti Urbani - art. 28 delle Norme del PTPR;

AMBITO n. 3, Località Lido

Tav. B

- D.M. 19.01.1977 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- D.M. 22.05.1985 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto delle acque pubbliche "Fiume Marta", cod. vincolo c056_0527, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Aree archeologiche, cod. vincolo m056_0255, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 42 delle Norme del PTPR;

- Bene lineare archeologico, cod. vincolo ml_0225, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 42 delle Norme del PTPR;

- Protezione delle fasce costiere marittime, cod. vincolo a056050_02, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;

Tav. A

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;

- Paesaggio Naturale di Continuità - art. 24 delle Norme del PTPR;

- Paesaggio degli Insediamenti Urbani - art. 28 delle Norme del PTPR;

- Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione - art. 29 delle Norme del PTPR;

AMBITO n. 4, Località San Giorgio

Tav. B

- D.M. 19.01.1977 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;

- D.M. 22.05.1985 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;

- Fascia di rispetto delle acque pubbliche "Fosso Scolo dei Prati", cod. vincolo c056_0388, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;

- Area Protetta Riserva Naturale Statale "Salina di Tarquinia", cod. vincolo f031, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 38 delle Norme del PTPR;

- Protezione delle fasce costiere marittime, cod. vincolo a056050_02, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;

- Protezione delle aree boscate - art. 39 delle Norme del PTPR;

Tav. A

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;

- Paesaggio Naturale Agrario - art. 23 delle Norme del PTPR;

AMBITO n. 5, Località Sant'Agostino

Tav. B

- D.M. 19.01.1977 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;

- D.M. 22.05.1985 - "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;

- Fascia di rispetto delle acque pubbliche "Fiume Mignone", cod. vincolo c056_0010, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;

- Area protetta Monumento Naturale "La Frasca", cod. vincolo f148, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 38 delle Norme del PTPR;

- Protezione delle fasce costiere marittime, cod. vincolo a056050_02, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;

- Protezione delle aree boscate - art. 39 delle Norme del PTPR;

Tav. A

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;

- Paesaggio Naturale Agrario - art. 23 delle Norme del PTPR;

- Paesaggio Agrario di Continuità - art. 27 delle Norme del PTPR;

- Paesaggio degli Insediamenti Urbani - art. 28 delle Norme del PTPR.

Piano Territoriale Paesistico Generale (PTPG) della provincia di Viterbo:

Nel RP viene riportato che ai sensi del PTPG "adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 45/06 ed approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 105/2007... le aree oggetto del P.U.A. ricadono nell'Ambito

territoriale 7: Costa e Maremma... le aree oggetto non essendo attraversate da grandi infrastrutture non sono interessate dalle disposizioni del PTPG al riguardo. Secondo la tavola 5.1.1 "Uso potenziale del suolo (Classificazione dei terreni)" le aree rientrano in Classe 2 Terreni coltivabili con difetti e limitazioni di media entità e in Classe 1 Terreni coltivabili senza difetti e limitazioni.

Secondo la tavola 6.1.1 "Carta della Trasformabilità" per le aree il PTPG prescrive: "Limitazione tipologica e/o dell'indice di edificabilità fondiario agli strumenti urbanistici", "Necessità di autorizzazione esplicita dell'organo competente su tutti gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi", "Necessità di pareri supplementari e/o Studio di Inserimento Paesistico (SIP)", "Possibilità di deroga (opere pubbliche)" e l'"Esclusione di interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, salvo manutenzione e restauro/risanamento dell'esistente" e la "Necessità di pareri supplementari e/o Studio di Inserimento Paesistico (SIP)", "Possibilità di deroga (opere pubbliche)".

Piano di Assetto idrogeologico (PAI):

Come evidenziato nel RP, in base al Piano di assetto idrogeologico regionale, nel tratto costiero sono presenti diverse aree caratterizzate dalla presenza di rischio idrogeologico per inondazione.

Nel RP viene precisato che *"Tutti gli interventi concessi dal P.U.A. si configurano come installazioni temporanee di facile rimozione pertanto non soggette a Vincolo PAI in virtù dell'articolo 3 comma 6; — L'unico caso di demolizione e ricostruzione e quello previsto all'interno dell'Ambito 3" (Struttura esistente ex stabilimento balneare CALE) ricade in zona soggetta a pericolo di inondazione Area pericolo AI", regolamentata dall'Art. 23 delle N.T.A. del Vigente Piano di Assetto idrogeologico "Aree a Pericolo AI (c. 2 art. 7 e art. 23)".*

Per quanto concerne il Vincolo idrogeologico *"tutto il litorale del Comune risulta vincolato dalla linea di costa verso l'interno con profondità variabili".*

Piano risanamento qualità dell'aria (PRQA):

A seguito di verifica con il PRQA, a seguito degli aggiornamenti avvenuti con D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119, il Comune di Tarquinia ricade nella zona IT1218 – Zona Litoranea 2021 e gli viene attribuita la classe complessiva 4.

Piano regionale di tutela delle acque (PTAR):

A seguito di verifica con il PTAR approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n.18 risulta che il territorio del Comune di Tarquinia ricade nei bacini idrografici n. 4 Arrone Nord, n. 5 Arrone Nord- Marta, n. 6 Marta, n. 7 Mignone e n. 8 Mignone Arrone Sud e nei sottobacini afferenti ai corpi idrici Torrente Arrone 2, Fiume Marta 3, Fiume Mignone 3 e Rio Melledra 2.

Piano Regolatore Generale (P.R.G.):

Nel RP viene riportato che *"il Comune di Tarquinia è dotato di P.R.G. approvato con Delibera di Giunta Regionale n°3865 del 07 novembre 1975 pubblicata sul BURL n°6 Parte Prima del 28/02/1976;*

(...) Il PRG per la fascia costiera demaniale relativa agli Ambiti 1 e 4 prevede una destinazione di Piano F10 (Attrezzature Balneari), per gli Ambiti 2 e 3 prevede la redazione di Piani Particolareggiati (vedi capoversi precedenti), mentre per l'Ambito 5 l'area del Demanio Militare è stata ceduta al Comune di Tarquinia tramite Decreto di Trasferimento del 23 aprile 2015 prot. n°2015/5083/DR/ST- LZ1".

CONSIDERATO che per il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) è stata espletata una procedura di VAS ex artt. 13-18 d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale del PUAR contiene un focus su Tarquinia nel quale viene riportato tra le altre cose che:

“INDICAZIONI

- Qualora nei mesi di maggio - agosto il personale o i fruitori delle Strutture balneari individuino tracce o esemplari di Tartaruga marina in deposizione, occorre segnalarlo alla Guardia Costiera (1530) che attiverà la Rete Regionale di Recupero della Tartaruga marina (TartaLazio). Qualora si verifichi la nidificazione di Tartaruga marina sarebbe opportuno evitare l'uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e spegnere la notte eventuali luci presenti sulla spiaggia.

- Nell'eventualità di implementazione di concessioni di utilizzo di arenili in zone considerate sensibili per la presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza, si consiglia di procedere ad una valutazione preventiva coinvolgendo in fase preliminare la competente Soprintendenza.

- Interventi prioritari ex D.G.R. n. 74 del 12 febbraio 2019

Intervento (Programmazione 2014-2020): difesa e ricostruzione della spiaggia

Località: Saline

Intervento (Programmazione 2019-2021): opere di difesa della costa

Località: Saline

(...) Parcheggi: La fascia costiera del comune di Tarquinia è rappresentata sostanzialmente dal nucleo di Voltone e dal nucleo di Tarquinia lido, oggetto di diffusa edificazione, ed all'interno della quale vi è scarsità di aree a parcheggio soprattutto per i fruitori pendolari dell'arenile.

E' in fase di realizzazione di aree di parcheggio nel terreno retrostante gli stabilimenti balneari di S. Agostino, terreno trasferito in proprietà al Comune di Tarquinia dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, con Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Accessi al mare: per l'area antistante il nucleo di Voltone ed il nucleo di Tarquinia lido non vi è alcun problema di accesso in quanto la viabilità pubblica costeggia l'arenile per l'intero tratto. Il problema dell'accessibilità al mare tuttavia permane nei tratti nord e sud del Comune”.

RICHIAMATO il parere motivato sul PUAR espresso con Det. G13307 del 07/10/2019;

TENUTO CONTO che il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) fornisce al cap. 4 specifici indirizzi ai Comuni per l'elaborazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale, richiamando la L.R. 8/2015 in cui viene precisato che l'ambito di riferimento per i Comuni nell'elaborazione dei PUA è rappresentato dal solo arenile di propria competenza;

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area vasta

L'Area regionale, oltre a quanto precedentemente richiamato in merito all'inquadramento con il PTPR, evidenzia i seguenti aspetti:

“preme evidenziare l'obbligatorietà alla conformità del presente Piano alla disciplina dettata dalla pianificazione paesaggistica sovraordinata, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. che, al comma 3, dispone: “le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico...”;

in considerazione, altresì, del fatto che l'intera fascia costiera risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, trovando, pertanto, applicazione la disciplina di tutela dei paesaggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 delle

Norme del PTPR...

(...) si ritiene opportuno specificare che tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alla disciplina del PTPR, quale strumento di pianificazione sovraordinata e, pertanto, ogni intervento di modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., dovrà essere subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

(...) - relativamente al quadro pianificatorio di riferimento (pag. 65 del Rapporto Preliminare), tra i piani "...ritenuti pertinenti al P.U.A. in oggetto...", non risulta citato il PTRG, adottato, ai sensi dell'art. 62 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2000, n. 2581 e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 febbraio 2001, n. 5, S.O. n. 6, quale strumento di definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale;

- in merito a quanto argomentato nel Rapporto Preliminare (pag. 65 e seguenti) sul Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia di Viterbo, relativamente a quanto rappresentato in merito all'iter di approvazione del medesimo, nello specifico, "...è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 45/06 ed approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 105/2007", non risultano presenti i riferimenti relativi all'approvazione del presente strumento di pianificazione territoriale con Deliberazione del Consiglio Provinciale 28 dicembre 2008, n. 105, ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., pubblicata sul BURL del 7 marzo 2008, n. 9, Supplemento Ordinario n. 16. Altresi, si ritiene opportuno specificare che lo stesso PTPG, con funzioni di piano territoriale di coordinamento, "...oltre a recepire la pianificazione sovraordinata, si integra con la pianificazione territoriale di settore";

- relativamente alle aree naturali protette ricadenti nel presente PUA, nello specifico, la Riserva Naturale Statale Saline di Tarquinia, istituita con D.M. 25 gennaio 1980, pubblicato sulla G.U. del 20 febbraio 1980, n. 49, nonché il Monumento Naturale La Frasca, istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 settembre 2017, n. T00162 e pubblicato sul BURL del 12 ottobre 2017, n. 82, Suppl. n. 1, non esplicitamente citato nella documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente e visionata nel box regionale, in considerazione del fatto che nel Rapporto Preliminare (pag. 65), nell'ambito dei criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS, in merito agli "Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale", "le zone interessate dalle aree protette non prevedono alcun tipo d'intervento che possa incrementare lo sfruttamento turistico", si ritiene purtuttavia opportuno rappresentare che, nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento, il Monumento Naturale in parola è sottoposto alla disciplina di salvaguardia di cui all'art. 8 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nonché alle prescrizioni dettate dal Decreto sopra citato. Altresi, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 38 comma 3 delle Norme del PTPR approvato, i monumenti naturali rientrano tra i beni paesistici, secondo quanto disposto dall'art. 38 comma 4 delle Norme del PTPR, "ai beni paesaggistici ... si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi... In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva".

Direzione Regionale Ambiente

La Direzione Regionale evidenzia quanto segue:

"1) alla distanza di circa soli 30 m dalla dividente demaniale corrispondente all'"Ambito n. 5" è presente il Monumento Naturale Regionale "La Frasca", istituito con D.P.R.L. 29 settembre 2017, n. 161 (B.U.R.12 ottobre 2017, n. 82; S.O. n. 1) ai sensi della legge regionale n. 29/97;

2) nel suddetto Rapporto Preliminare e nella documentazione allegata all'istanza manca il riferimento al suddetto Monumento Naturale;

3) entro la dividente demaniale relativa al PUA in oggetto risultano individuati due siti di interesse geologico inseriti nell'elenco dei geositi regionali per l'elevato valore scientifico e paleoambientale:

- Geosito puntuale n. 297 "Arenarie di Manciano a Bagni S. Agostino";

- Geosito puntuale n. 298 "Contatto tra depositi pliocenici e quaternari" in loc. San Giorgio.

Verificato tuttavia che non vi sono aree del Demanio Marittimo interessate dal PUA in oggetto incluse entro il perimetro del suddetto Monumento Naturale e dei Siti Natura 2000 marini e terrestri;

Si evidenzia inoltre che alcune aree costiere sono oggetto di una proposta prodotta dall'associazione di Protezione Ambientale LIPU, avente come oggetto "proposta di istituzione Monumenti Naturali ai sensi dell'art.6 della L. r. 29/97 "Area Costiera di Sant'Agostino-Litorale dei Pini-Pinete di San Giorgio – Gravisca e Isola Sacra" ricadenti nel territorio di Tarquinia (prot Regione Lazio 0825088 del 31/08/2022), iniziativa sulla quale le strutture della scrivente Direzione stanno effettuando proprie valutazioni.

Pertanto si suggerisce non solo di prevedere la stagionalità delle strutture utili alle attività di turismo balneare, come del resto prescrive il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente e come correttamente è indicato nel rapporto preliminare ("Gli interventi edilizi stagionali dovranno essere di facile rimozione e di basso impatto al fine della salvaguardia dell'intera fascia costiera" – pag. 28), ma anche di verificare per l'ambito territoriale delle strutture necessarie alla fruizione turistica (viabilità, parcheggi, accessi al litorale) l'incidenza delle attività antropiche sugli elementi naturali di cui sopra e le modalità di mitigazione degli effetti.

A tal proposito si ricorda che, là dove si renda necessario intervenire nel territorio incluso nel Monumento Naturale "La Frasca", in attesa dell'approvazione del Regolamento previsto dalla legge, è necessario il rispetto delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nonché delle prescrizioni dettate dal Decreto istitutivo sopra citato, in particolare l'acquisizione del Nulla Osta ai sensi dell'art. 28 della LR 29/1997.

Ritenuto di poter escludere in questa fase la possibilità di sussistenza di incidenze dirette e indirette su habitat e specie tutelati nei Siti Natura 2000;

Ciò premesso si comunica che per quanto di competenza della scrivente Direzione, il Piano in oggetto non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006, fermo restando la necessità di tenere nella dovuta considerazione le criticità precedentemente esposte.

ARPA Lazio

L'Agenzia regionale per le diverse componenti ambientali analizzate evidenzia quanto segue:

"ARIA. (...) Nel quadro di una situazione favorevole della classificazione di qualità dell'aria del Comune di Tarquinia, va in ogni caso rilevato che alcune azioni del PUA possono arrecare, in particolare nella stagione estiva, un incremento del traffico veicolare che può generare degli impatti sullo stato della qualità dell'aria. Sarebbe stato, quindi, opportuno presentare nel R.P., per valutare al meglio l'impatto che il PUA genera sulla matrice aria, una stima quantitativa dei livelli di traffico nell'area oggetto d'esame. Tenuto conto di quanto sopra riportato e preso atto di quanto scritto nel R.P. si ritiene che il PUA non sia tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell'aria se verranno effettuate azioni di mitigazione che garantiscono la massima riduzione del fabbisogno energetico, con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza, riducendo l'impiego di fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l'apporto solare e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria indicati nel PRQA vigente.

RISORSE IDRICHE. (...) Nel R.P. non sono riportate informazioni relativamente alle acque di balneazione. Secondo i dati sui monitoraggi effettuati dalla scrivente Agenzia, la classificazione dello stato di qualità delle aree di balneazione per l'anno 2022 nel comune di Tarquinia (Figura 6) risulta "eccellente" e "buona" per quasi tutte le stazioni di monitoraggio; al contrario, il tratto costiero prossimo alla foce del fiume Marta presenta uno stato di qualità delle acque di balneazione "scarso". In quest'area in esame, quindi, è presente una criticità inerente alle acque di balneazione, che necessita di specifica attenzione.

Per quanto riguarda il sistema di depurazione nella zona interessata dall'intervento, si evidenzia che, a quanto risulta dalle cartografie in possesso di ARPA Lazio, per quanto concerne l'infrastrutturazione del sistema di depurazione del territorio comunale (Figura 7), il territorio della frazione "Marina di Tarquinia" è collegato all'impianto "Depuratore urbano Tarquinia – Poderino". Secondo i dati in possesso di ARPA Lazio, la capacità depurativa del suddetto depuratore è di 105000 abitanti equivalenti (AE). Non si hanno evidenze del collegamento fognario delle frazioni di "Marina Velka" e "Vultone" rispetto all'impianto di depurazione. È noto inoltre che la frazione di "San Giorgio" non è collegata all'impianto di depurazione.

Sarebbe quindi necessario verificare che il carico urbanistico generato sia correttamente smaltito da impianti di depurazioni adeguati, se necessario individuali, laddove non vi è copertura del sistema fognario. Tale analisi, inoltre, dovrebbe tenere conto anche dello stato di qualità dei corpi idrici nei quali avviene l'immissione delle acque dopo il processo di depurazione, poiché, come già riportato, la qualità del Fiume Marta risulta essere già compromessa in particolare un'area di balneazione non raggiunge lo stato 'buono'.

SUOLO. (...) Il comune di Tarquinia ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie di competenza amministrativa pari al 4%, corrispondente a circa 1129,89 ha di superficie di suolo consumato per l'anno 2021. (...) gli interventi proposti dal PUA (nuovi punti di ormeggio, arenili da destinare a stabilimenti balneari o strutture ricettive, ecc.) potrebbero determinare un aumento del consumo del suolo. Tuttavia, si evidenzia che a pag. 33 del R.P. è specificato che "la rimozione permanente di porzioni di suolo sarà limitata alla zona d'ingombro degli edifici stagionali di facile rimozione e sollevati dal piano di campagna, con conseguente assenza di aumento della superficie impermeabilizzata, mentre per le restanti porzioni saranno effettuati interventi migliorativi e conservativi a livello naturalistico. Il presente PUA non prevede un aumento delle cubature fisse, ma soltanto cubature stagionali con servizi di facile rimozione". Ad ogni modo si ritiene che il PUA, in relazione al cambiamento dell'uso del suolo e al rispettivo grado di impermeabilizzazione, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

RIFIUTI. (...) i dati riferiti alla raccolta differenziata nel 2021, relativa al comune di Tarquinia, mostrano un trend in calo rispetto ai due anni precedenti e una percentuale di raccolta differenziata pari al 39,30%, molto lontana dall'obiettivo nazionale del 65% stabilito dall'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,.

Si sottolinea che gli interventi previsti dal PUA potrebbero portare ad un aumento, soprattutto nella stagione estiva, del numero di presenze giornaliere nelle aree oggetto degli interventi e conseguentemente ad una maggiore produzione di rifiuti urbani, o ad essi assimilabili, che dovrà essere gestita in conformità con gli obiettivi del recupero e del riciclo, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116.

RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO). (...) Per la matrice rumore, in base alle informazioni in possesso di ARPA Lazio, il comune di Tarquinia è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica. Tuttavia, nel R.P. non sono presenti informazioni al riguardo e non è riportata classificazione acustica della zona in esame. Il R.P. avrebbe dovuto contenere tutte le informazioni relative alla classificazione acustica dell'area, luogo degli interventi, in base al Piano di Zonizzazione Acustica dei Comuni interessati (art.12 c.4 l.r. 18/2001), e avrebbe dovuto analizzare le criticità di tipo acustico presenti nel territorio. Gli interventi dovranno essere coerenti con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale vigente.

BIODIVERSITA', FLORA e FAUNA. Gli interventi previsti dal PUA non interessano le aree naturali protette (SIC e ZPS/ZSC) presenti nel territorio comunale di Tarquinia. Tuttavia, nelle aree interessate dagli interventi del PUA, sono presenti degli habitat costieri di interesse comunitario... Si tratta degli habitat dunali che, oltre ad avere un grande interesse naturalistico ed ecologico, hanno un ruolo fondamentale nella difesa della costa dall'ingressione del mare.

Gli interventi previsti dal PUA, come ad esempio le aree destinate a nuovi stabilimenti balneari o a nuovi punti di ormeggio, potrebbero avere degli effetti negativi sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse

comunitario. Pertanto la scrivente Agenzia ritiene che debbano essere proposte delle misure di mitigazione utili ad eliminare, o quantomeno ridurre, gli impatti ambientali sugli ecosistemi dunali, ad esempio:

- Diversificazione delle modalità di pulizia tra aree interessate da stabilimenti balneari e aree prive;
- Divieto di effettuare interventi di pulizia nelle fasce antedunali;
- Mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
- Conservazione o ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
- Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica (laddove presente) a tutela del sistema anteduna-duna dal calpestio.

Dall'esame delle cartografie reperibili sul Geoportale della Regione Lazio, non risultano siti di nidificazione della tartaruga Caretta caretta nel litorale interessato dall'intervento. Si suggerisce tuttavia di prevedere azioni di monitoraggio del litorale interessato finalizzate alla salvaguardia di eventuali nidi rinvenuti nell'area in esame.

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa

La struttura regionale competente rileva quanto segue:

“si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- per quanto riguarda gli accessi al litorale interessato, previsti e non dal Piano in argomento: gli stessi dovranno essere adeguati (in numero e dimensioni) e regolamentati in misura sufficiente a garantire l'accesso e l'operatività dei mezzi utilizzati per gli eventuali interventi di difesa costiera (ivi compreso il possibile ripascimento del litorale) e/o per le attività di manutenzione ordinaria, soprattutto in prossimità delle zone di rilevata forte erosione;
- per quanto concerne il fenomeno erosivo, su tutti i tratti di litorale individuati nella cartografia attuale del P.U.A. in esame è necessario un attento monitoraggio da parte dell'Amministrazione comunale di Tarquinia (VT), con aggiornamento costante dei relativi dati, anche in seguito all'approvazione del P.U.A. e all'attuazione dello stesso;
- per la necessità dell'istallazione di eventuali strutture temporanee previste nel citato PUA si raccomanda comunque, per una effettiva difesa dell'arenile, che sia verificato dall'Amministrazione, il posizionamento delle stesse rispetto alla linea di riva al fine di scongiurare l'interferenza con la dinamica costiera e di tenere conto dello stato di erosione locale nel tratto interessato da eventuali concessioni.
- in corrispondenza dei tratti di litorale interessati dalla presenza del sistema dunale (dall'Oasi delle Saline sino alla foce del F. Mignone) si raccomanda di prevedere accessi attraverso percorsi adeguati che consentano la fruizione e al contempo la salvaguardia di detto sistema; esso infatti, oltre ad essere caratterizzato da un particolare pregio naturalistico, rappresenta una risorsa in grado di contrastare e ridurre notevolmente l'erosione costiera”.

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative

La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue:

“(…) Si evidenzia che nel “Rapporto Preliminare” non è fatta menzione, tra le aree escluse dalla balneazione, “di un’area posta in località S. Agostino destinata a Poligono di addestramento” citata Al Cap. 1 “Analisi territoriale del Litorale” pag. 19 del PUA Regionale.

(…) La scrivente Struttura esprime, nel complesso, valutazione positiva in merito alle scelte di pianificazione desumibile dal P.U.A. del Comune di Tarquinia... si rileva il RISPETTO DELLA QUOTA DI ARENILE RISERVATA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE corrispondente ad un totale del 74% destinato complessivamente alle Spiagge Libere (SL) ed alle Spiagge Libere con Servizi (SLS) rispetto all'arenile totale... E', altresì, rispettato in CIASCUN AMBITO la quota pari ad almeno il 20% dell'arenile destinato alle Spiagge Libere (SL) ed alle Spiagge Libere con Servizi

(SLS) rispetto all'arenile totale. Si rileva altresì l'attenzione del Piano in argomento al rispetto del criterio fondamentale volto ad assicurare la VISIBILITÀ DEL MARE E DELLA SPIAGGIA...

Quanto alla DESTAGIONALIZZAZIONE delle attività sul Demanio marittimo, disciplinata dal PUA del Comune di Tarquinia all'Art. 8 pag. 6 della "Relazione Generale" si esprime apprezzamento per la previsione secondo cui "Il Comune prima di autorizzare la stagionalizzazione valuta il piano di attività invernale proposto dal Concessionario e se del caso chiede integrazione".

Premessa la generale valutazione positiva in merito ai contenuti sopra riassunti, si ritiene, tuttavia, necessario esprimere alcuni rilievi/considerazioni su particolari aspetti del "Rapporto Preliminare", della "Relazione Illustrativa - Norme di Attuazione", e del "Disciplinare Tecnico" che, suscitano alcune perplessità. Le considerazioni sotto espresse pur non avendo specifiche attinenza con tematiche di carattere ambientale, si ritengono opportune in questa sede al fine di consentire all'Ente Civico di compiere alcune valutazioni su aspetti che, comunque, emergerebbero nel prosieguo del procedimento ed, in particolare nella sede della Conferenza di Servizi. Si precisa che i rilievi di seguito espressi non hanno alcuna pretesa di esaustività; si rinvia, pertanto, alla fase della Conferenza di Servizi per eventuali ulteriori considerazioni/prescrizioni.

Nel P.U.A. adottato dal Comune di Tarquinia è prevista la possibilità di ampliare concessioni già esistenti (vedi Pagg. 30 e 31 del "Rapporto Preliminare", paragrafo "Individuazione degli interventi) oppure è previsto che "nelle Spiagge Libere con Servizi e negli arenili dati in concessione come pertinenza di attività poste nel retroterra come alberghi, campeggi ecc. potranno essere posizionate..... manufatti in legno di facile rimozione di superficie coperta non superiore a 40 mq.....di cui 25 da destinare a Chiosco bar/Servizi igienici e 15 a locale di Primo Soccorso e Deposito Attrezzature, le due destinazioni possono essere realizzate anche separatamente" (Pagg. 31-32 del "Disciplinare delle Strutture").

E', altresì prevista, la possibilità, al fine di incentivare il turismo rurale, nei tratti di spiaggia libera situati al di fuori degli Ambiti, "dare in convenzione stagionale tratti di arenile posti in adiacenza di strutture agrituristiche nel rispetto dei requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi normate dall'art. 16 del" Disciplinare delle Strutture (Pag. 25 della "Relazione Generale").

Tali previsioni sembrerebbero non essere compatibili con la disposizione contenuta all'Art. 3 comma 1 lett. g) del Regolamento Regionale n. 19/2016 il quale dispone che le Strutture Ricettive in questione per "avere diritto ad una porzione di spiaggia assentita in concessione per il preposizionamento di attrezzature balneari" debbano insistere "in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione".

Si ritiene, altresì, che le suddette fattispecie previste nel P.U.A. del Comune di Tarquinia possano essere incompatibili con la vigente normativa nazionale e regionale che prevede l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di nuove concessioni demaniali marittime. A tale ultimo proposito si precisa che il Chiosco/bar sopra menzionato dovrà, in ogni caso, essere puntualmente localizzato nel PUA come anche negli atti amministrativi della procedura ad evidenza pubblica, e successivamente anche nel titolo concessorio. Nel caso in cui tale ipotesi riguardi una concessione già in essere, sarà obbligatorio valutare caso per caso, se tale fattispecie non configuri una "MODIFICA SOSTANZIALE".

(...) Si rileva, da ultimo, che non è chiaro il concetto di "concessioni derivanti dal frazionamento" menzionate all'Art. 12 pag. 10 della "Relazione Generale" per le quali si prevede che siano "classificate nella tipologia di utilizzazione della concessione originaria", come anche non è chiaro il concetto di "preventivo assenso della Regione" in relazione alla "variazione dell'ampiezza del fronte mare", menzionato all'Art. 13 pag. 10 della "Relazione Generale". Si evidenzia infatti che a carico della Regione non è prevista, a tal proposito, l'espressione di alcun tipo di "assenso". Si conclude ribadendo che ci si riserva di esprimere ogni ulteriore eventuale valutazione e considerazione a seguito di un più analitico esame degli elaborati costituenti il P.U.A in questione,

in rapporto alla conformità del medesimo alla normativa vigente ed al Piano di Utilizzazione degli Arenili Regionale (approvato con la Deliberazione Consiliare n. 9 del 26.05.2021 in premessa richiamata), nella opportuna sede della Conferenza di Servizi, che sarà indetta dal Comune di Tarquinia al termine della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica o alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

La struttura regionale evidenzia quanto segue: (...) si riscontra in generale l'ammissibilità degli interventi previsti dal PUA, i quali, come indicato nel Rapporto Preliminare e nei relativi allegati, sono sinteticamente descrivibili come attrezzature di modeste dimensioni a carattere provvisorio, limitate nell'uso per le attività di supporto alla balneazione e per il ristoro, da installare comunque nei limiti delle prescrizioni di cui alle norme di tutela della LR 24/98 e della disciplina di PTPR, quale strumento di pianificazione sovraordinata, in particolare per la localizzazione nell'ambito della fascia di tutela della costa, dei corsi d'acqua e dell'area d'interesse archeologico; si evidenzia al riguardo che per la zona di Porto Clementino, situata nell'Ambito n. 3, è prevista una zona a protezione delle aree di interesse archeologico e per le zone delle Saline e Sant'Agostino è prevista una zona di protezione dei parchi e delle riserve naturali.

Ad ogni buon conto, tenuto conto che tutti gli ambiti ricadono integralmente nel vincolo della fascia costiera disciplinato dall'art. 34 delle NTA del PTPR approvato, si riporta di seguito estratto del suddetto art. 34: "..... 5. Le strutture balneari e le strutture recettive all'aria aperta possono essere consentite solo in ambiti circoscritti, purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq per la realizzazione di strutture funzionali alle attività previste. Per le attrezzature balneari destinate alle tipologie di utilizzazione di cui all'articolo 52, comma 1, lettere a, b, c, f, g limitatamente alle attività ricreative e sportive della l.r. 13/2007 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" e successive modifiche, purché aventi carattere stagionale, l'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata, anche nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, previa approvazione di un piano di utilizzazione dell'arenile di cui all'articolo 46, comma 3, della l.r. 13/2007, con le procedure di cui alla DGR 543 del 2011, che disciplina l'uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali....". Si rammenta altresì che nelle aree ricadenti nelle Riserve e Monumenti Naturali si applicano le forme di tutela di cui all'art. 38 delle NTA del PTPR approvato che ai commi 4 e 5 prevedono l'applicazione sia della disciplina dei paesaggi del PTPR che le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi e in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva. Il PUA garantisce il rispetto delle emergenze naturalistiche consentendo la contestuale fruizione degli arenili e garantendo anche idonei accessi dalle zone urbanizzate interne; l'installazione dei manufatti, in attuazione del PUA, sarà sottoposta agli obbligatorî nulla osta, pareri e autorizzazioni degli Enti competenti in particolare ex art.146 del DLgs 42/2004 con parere Soprintendenza archeologica nell'area d'interesse archeologico limitatamente alle eventuali nuove installazioni.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, in considerazione della preliminare valutazione della conformità della proposta alla disciplina d'uso e di tutela paesaggistica e fatta salva ogni limitazione derivante dalle stesse, si ritiene che gli interventi descritti nel Rapporto Preliminare non comportino significativi impatti dal punto di vista ambientale; si ritiene altresì di non dovere esprimere sotto il profilo urbanistico particolari osservazioni dal momento che PUA è uno strumento regolamentare e non urbanistico e si affianca alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai quali gli interventi dovranno essere conformi.

Direzione Regionale Ambiente – Area Protezione e Gestione della Biodiversità

L'Area regionale, a seguito della ricezione della Scheda di Screening richiesta con nota prot. 559800 del 23/05/2023, ha espresso il pronunciamento di valutazione di incidenza, comunicando quanto segue:

“(…) PRESO ATTO che il Comune di Tarquinia ha trasmesso detta Scheda in data 20/06/2023 che è stata acquisita al protocollo regionale in data 21/06/2023 con n. 675950;

CONSIDERATO che all'interno del Comune di Tarquinia sono individuate le seguenti ZSC terrestri: ZSC cod IT6010026 “Saline di Tarquinia, e le seguenti ZSC marine IT600003 “Fondali tra le foci dell'Arrone e del Marta”, IT600004 “Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta Quaglia”, IT600005 “Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara”;

CONSIDERATO che il PUA in argomento si riferisce alle aree demaniali del Comune di Tarquinia, ritenute di interesse turistico, con esclusione di porzioni di esclusiva competenza comunale o dell'Autorità Portuale e/o sottoposte a vincoli e tutela Ambientale, Paesaggistico, Idrogeologico, e che non contiene alcuna previsione edificatoria, essendo finalizzato al miglioramento, anche in termini ambientali, delle modalità di fruizione balneare e delle risorse naturali;

VERIFICATO che non vi sono aree del Demanio Marittimo interessate dal PUA in oggetto incluse entro il perimetro dei suddetti Siti Natura 2000 marini e terrestri, e che in questi specifici tratti del litorale non è prevista alcuna tipologia di intervento, sia di carattere fisso sia temporaneo;

VISTE le DGR n. 369/2016 e 679/2016 relative all'adozione di Misure di Conservazione per i SIC marini, tra cui quelli sopra citati;

VERIFICATO che quanto previsto dal PUA in oggetto non confligge con OBBLIGHI e DIVIETI contenuti nelle citate DGR;

VISTA la DGR n. 162/2016 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60100 (Viterbo)”, dove al punto 7.1.1. DIVIETI E OBBLIGHI GENERALI è prescritto che non possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che comportino la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorché temporanea, della superficie degli habitat;

RITENUTO di poter escludere la possibilità di sussistenza di incidenze dirette e indirette su habitat e specie tutelati dai citati Siti Natura 2000, a seguito dell'attuazione del PUA in oggetto;

PRESO ATTO della nota prot. n. 301358 del 17/03/2023 della Direzione Ambiente con cui si è espressa in qualità di SCA sul Piano in oggetto, ritenendo che per quanto di competenza, il Piano in oggetto non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006;

Tutto ciò premesso

Si comunica che, per quanto di competenza della scrivente Area in materia di Valutazione di Incidenza, il Piano in oggetto non deve essere sottoposto ad ulteriori fasi della Procedura di Valutazione di incidenza e si esprime parere favorevole di Screening ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997”.

TENUTO CONTO che la proposta di Piano in esame consiste in un aggiornamento del PUA vigente del Comune di Tarquinia, approvato con D.P.R.L. n. 39 del 09/06/2004;

RILEVATO che il PUA in esame non può costituire sanatoria per eventuali opere realizzate in difformità e/o senza titolo abilitativo e non sostituisce eventuali ulteriori pareri e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la proposta di Piano prevede diverse azioni finalizzate alla sostenibilità ambientale, tra cui:

- *Utilizzo di fonti di energia rinnovabile, per l'illuminazione dei parcheggi e altri spazi pubblici, e limitazione dell'impatto sulla componente aria e sui cambiamenti climatici, legato ai sistemi di raffrescamento/riscaldamento dei locali;*
- *Gestione dei rifiuti e riduzione dell'uso dei contenitori per bevande in plastica, prevedendo l'erogazione automatica di acqua potabile nei punti di ristoro e/o aree attrezzate;*
- *Attività di pulizia delle spiagge che garantiscano la tutela delle aree dunali e l'eliminazione delle specie alloctone invasive;*
- *Azioni volte a ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e gli effetti sulla salute, legate al traffico veicolare a promuovere azioni di mitigazione sulla viabilità, e a favorire una mobilità sostenibile: attraverso il trasporto pubblico, anche con mezzi ad emissione ridotta, quello ciclopedonale e riduzione del mezzo privato e creazione di parcheggi al servizio delle spiagge;*
- *Garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute ed effetti dei campi magnetici, ed elettromagnetici (L. n° 36/2001), disposizioni del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in merito alla riduzione di emissioni polverose diffuse e la reversibilità degli interventi attraverso l'utilizzo di strutture e sistemi costruttivi facilmente rimovibili (L.R. n° 06/2008).*

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del RP ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- il PUA in esame disciplina gli interventi sulle aree demaniali marittime, consentendone, previa concessione demaniale, la fruizione ai fini turistici ricreativi, senza assumere valore di strumento urbanistico;
- Il PUA interessa il settore costiero del Comune di Tarquinia ricadente nel demanio marittimo regionale, delimitato dalla linea della costa e dalla linea demaniale così come sancito nell'art. 28 del Codice della Navigazione, secondo quanto indicato nel RP, ed in particolare disciplina la sola parte del settore costiero demaniale di competenza del Comune di Tarquinia;
- Nel RP, nella descrizione dei diversi tratti costieri comunali, non si tiene conto della presenza del Monumento Naturale "La Frasca", sottoposto alla disciplina di salvaguardia di cui all'art. 8 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., come segnalato dalla struttura regionale "Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta";
- La Direzione Regionale Ambiente evidenzia che "non vi sono aree del Demanio Marittimo interessate dal PUA in oggetto incluse entro il perimetro del suddetto Monumento Naturale";
- Nel RP non viene citata tra le aree non fruibili per la balneazione un'area destinata a poligono di addestramento in località Sant'Agostino, indicata invece nel PUAR regionale;

- Il PUA in esame rappresenta una revisione del PUA vigente approvato con D.P.R.L. n° 39 del 09/06/2004 senza comportare un *“aumento delle Concessioni Demaniali inerenti gli stabilimenti balneari, ma soltanto l'individuazione delle Spiagge Libere e Spiagge Libere con Servizi senza l'utilizzo di strutture permanenti”* in recepimento del R.R. 19/2016 come riportato nel RP;
- Le previsioni di PUA per i tratti costieri *“con la linea demaniale ormai in acqua a causa dell'erosione marina, potranno essere attuate esclusivamente dopo il riposizionamento della linea stessa da parte dell'Agenzia del Demanio o a seguito di ripascimento”* come riportato nel RP;
- Nel RP viene riportato che il PUA in esame *“non comporta l'incremento delle concessioni demaniali inerenti gli stabilimenti balneari, ma soltanto l'individuazione di spiagge libere e spiagge libere con servizi...”*, prevedendo nuovi varchi di accesso al mare e tratti con libera visuale del mare come previsto dal Piano regionale di settore (PUAR);
- Tuttavia da un esame degli elaborati cartografici allegati al PUA risulta un incremento degli stabilimenti balneari negli ambiti a Sud delle Saline di Tarquinia (2 nuovi SB in Ambito 4 e 2 nuovi SB in Ambito 5), e che nello specifico per l'Ambito 4 non sono graficizzati varchi di accesso sia nello *“Stato di fatto”* che nello *“Stato di progetto”*, per quanto da una ricognizione su foto aerea è riconoscibile la presenza di viabilità e accessi lungo il tratto di litorale;
- per il tratto costiero a Sud della Riserva Statale *“Saline di Tarquinia”* è segnalata dalla Direzione Regionale Ambiente la proposta di istituzione di Monumenti Naturali ai sensi dell'art.6 della L. r. 29/97 *“Area Costiera di Sant'Agostino-Litorale dei Pini-Pinete di San Giorgio – Gravisca e Isola Sacra”*, in zone prossime agli Ambiti 4 e 5;
- Il PUA in esame ha tra i suoi obiettivi il potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, prevedendo misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, in linea con le prescrizioni del sopra richiamato parere motivato di VAS sul PUAR, espresso con Det. G13307 del 07/10/2019;
- L'Area regionale *“Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative”* ha espresso una valutazione positiva sul PUA in relazione alla conformità del PUA alla pianificazione regionale vigente (PUAR), esprimendo contestualmente alcuni *“rilievi/considerazioni su particolari aspetti”*, da chiarire in sede di successiva conferenza di servizi;
- La proposta di PUA in esame si adegua ai contenuti del R.R. 19/2016 per quanto concerne la previsione di destagionalizzazione dell'offerta turistica;
- In merito alla destagionalizzazione viene previsto di autorizzare la permanenza delle strutture di facile rimozione per tutto il periodo di durata della concessione *“previa acquisizione di tutti i permessi, pareri nonché gli atti di assenso previsti dalla normativa vigente”* come riportato nell'elaborato Relazione Generale;
- La Direzione Regionale Ambiente, tenuto conto della diffusa presenza di aree naturali protette, esistenti ed in previsione, nel contesto ambientale di riferimento interessato dal PUA in esame, suggerisce di *“prevedere la stagionalità delle strutture utili alle attività di turismo balneare”*;
- Per quanto concerne i parcheggi nel Rapporto Ambientale relativo al PUAR venivano segnalate criticità legate alla carenza di parcheggi pubblici a servizio dei nuclei Voltone e Tarquinia Lido per il turismo balneare pendolare;

- Nel RP viene riportato che nella predisposizione del PUA in esame si è tenuto conto della consistenza della viabilità di accesso e delle aree a parcheggio, individuando tra le azioni di piano anche la *“creazione di parcheggi a servizio delle spiagge”*;
- ARPA LAZIO in riferimento alle componenti ambientali analizzate rileva criticità per la depurazione delle acque reflue, in particolare per gli insediamenti esistenti in località San Giorgio, Marina Velka e Voltone, mentre per quanto riguarda la componente *“Biodiversità”* suggerisce misure finalizzate alla conservazione degli habitat costieri;
- Per quanto concerne la componente ambientale *“Rumore”* ARPA Lazio segnala l’assenza di informazioni nel RP in merito alla classificazione acustica dell’area in esame prevista nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- Il PUA in esame interessa ambiti caratterizzati da rischio di inondazione, e in uno di questi è previsto un caso di demolizione e ricostruzione per la struttura esistente dell’ex stabilimento balneare CALE (Ambito 3 *“Lido”*);
- La struttura regionale competente in materia di opere di difesa costiera si è espressa favorevolmente sul PUA in esame, fermo restando il rispetto di determinate condizioni, che consentano di prevenire e contrastare adeguatamente i fenomeni di erosione costiera;
- L’Area regionale competente in pianificazione paesaggistica ha precisato alcuni aspetti inerenti la coerenza con la pianificazione sovraordinata e le norme di settore;

CONSIDERATO che l’Area regionale Protezione e Gestione della Biodiversità con prot. 699829 del 27/06/2023 ha espresso il proprio pronunciamento di screening di Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., comunicando che non è necessario assoggettare il piano alla fase di Valutazione appropriata;

TENUTO CONTO delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza, G.U. n. 303 del 28/12/2019, e delle Linee Guida regionali approvate con DGR 938 del 27/10/2022 in merito al coordinamento tra la procedura di VAS e VInCA per le quali *“l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS”*;

VALUTATO che:

- Il PUA proposto tiene conto del *“Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative”* (PUAR), approvato con DCR n. 9 del 26/05/2021, recependo i contenuti dello stesso, e che la struttura regionale competente ha rinviato alla successiva conferenza di servizi alcune precisazioni su determinate tipologie concessorie in coerenza con quanto stabilito dal PUAR;
- Il RP non fornisce riscontro di un’analisi delle indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale del PUAR specifiche per il Comune di Tarquinia e degli esiti del parere motivato di VAS in merito alle prescrizioni riferite alle amministrazioni comunali;
- Il PUA non ha valenza urbanistica e le sue previsioni si applicano esclusivamente al tratto costiero di demanio marittimo di competenza del Comune di Tarquinia;
- l’azione *“creazione di parcheggi a servizio delle spiagge”* non sia riconducibile alle scelte pianificatorie del presente strumento, intervenendo su ambiti esterni a quello oggetto del PUA e con interventi non previsti dallo strumento pianificatorio in esame;

- Il PUA proposto non interviene direttamente sui tratti interessati dal Monumento Naturale “La Frasca”, per il quale comunque valgono specifiche misure di salvaguardia;
- Il PUA in esame, contrariamente a quanto indicato nel RP, prevede nuovi stabilimenti balneari negli ambiti a Sud della Riserva Statale Saline di Tarquinia, e che in particolare nell’Ambito 4 sono previste diverse nuove concessioni relative anche a punti di ormeggio, spiagge attrezzate per animali domestici e pesca sportiva, senza tuttavia fornire previsioni in merito all’accessibilità dell’arenile;
- La Direzione Regionale Ambiente e la struttura regionale competente per gli aspetti inerenti la Rete Natura 2000 e le aree naturali protette, non hanno rilevato interferenze significative del Piano con i valori ambientali di propria competenza;
- Per gli Ambiti 4 e 5 il RP non tiene conto della proposta di istituzione di Monumenti naturali nelle zone circostanti come segnalato dalla Direzione Ambiente, e che le previsioni di PUA in tali tratti costieri debbano comunque garantire la coerenza in termini di fruizione turistica sostenibile con gli obiettivi delle aree protette una volta istituite;
- Il mantenimento della stagionalità di strutture ed attività sull’arenile e l’attuazione di misure per la conservazione degli habitat costieri possano garantire la tutela di determinate zone caratterizzate da siti di interesse naturalistico, come rilevato dalla Direzione Regionale Ambiente e da ARPA Lazio;
- Per gli interventi previsti dal PUA è necessario che gli stessi siano conformi alla disciplina del P.T.P.R. e subordinati a specifica autorizzazione paesaggistica, come evidenziato dalla struttura regionale competente;
- Non è chiaro se l’area destinata a poligono di addestramento in località Sant’Agostino, richiamata nel PUAR come non fruibile per la balneazione e non menzionata nel RP, possa essere oggetto del PUA in esame;
- La proposta di PUA garantisce il mantenimento di spiagge libere in percentuale superiore al 50% rispetto al totale della lunghezza della costa interessata, e ciò contribuisce a limitare la perdita di funzionalità originale degli arenili, soprattutto negli ambiti meno alterati e non coincidenti con l’area urbana del Lido di Tarquinia;
- Per quanto concerne la mobilità ed i flussi di traffico, le misure previste nel RP per mitigarne le ricadute, con particolare riferimento alla preliminare ricognizione di aree con destinazione d’uso a parcheggio a supporto del turismo balneare ed il potenziamento della mobilità sostenibile, siano opportune per limitare le ricadute ambientali negative;
- Siano condivisibili le misure individuate da ARPA Lazio per ridurre il disturbo sugli habitat costieri, in particolare laddove siano presenti gli ecosistemi della duna;
- In relazione agli impatti generati dal Piano sulle componenti ambientali, nel RP mancano analisi relative allo smaltimento ed alle capacità depurative delle acque reflue, sia allo stato attuale che in previsione, rispetto al carico antropico generato, con particolare riferimento alle località San Giorgio, Marina Velka e Voltone;
- Per la componente “Rumore”, sia pur in assenza nel RP di un’analisi sulla classificazione acustica dell’area, ARPA Lazio evidenzia la necessità che il PUA sia coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale vigente per escludere ricadute significative;
- Il PUA in esame possa portare potenzialmente ad un aumento del numero di presenze giornaliere in determinati settori costieri e conseguentemente una maggiore produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilabili, che dovrà essere opportunamente gestita nel rispetto degli obiettivi del recupero e del riciclo come evidenziato da ARPA Lazio;
- Nel tratto in esame sono presenti fenomeni di erosione costiera che attualmente non consentono di utilizzare per intero la fascia di arenile demaniale in quanto parzialmente sommersa, e che pertanto l’attuazione del PUA dipenderà anche da misure finalizzate alla limitazione dell’erosione costiera;

- Nell'ambito territoriale interessato dal PUA vi sono aree a rischio idrogeologico, e che in una di tali aree è prevista la demolizione e ricostruzione di un edificio, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del R.R. 19/2016, in conformità alla normativa urbanistico-edilizia e ambientale-paesaggistica vigente in materia;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-bis, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

1. Tutti gli interventi previsti dovranno essere conformi alla disciplina del PTPR e pertanto, ogni intervento di modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., dovrà essere subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 146 del medesimo Decreto Legislativo. Si raccomanda in particolare la conformità a quanto previsto all'art. 34 del P.T.P.R. "Protezione delle fasce costiere marittime" con particolare riferimento alle attività consentite nei diversi tipi di paesaggio;
2. Il PUA in esame dovrà tener conto delle "Indicazioni" contenute nel Rapporto Ambientale del PUAR e degli esiti del relativo parere motivato di VAS;
3. Il PUA in esame dovrà limitarsi al solo tratto demaniale individuato in coerenza con gli ambiti, le azioni e le tipologie di opere previste dal PUAR, garantendo il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale dello stesso;
4. L'Autorità Procedente, preliminarmente all'attuazione del Piano, dovrà verificare lo stato di legittimità delle opere preesistenti nell'ambito territoriale di riferimento;
5. Nelle successive fasi approvative dovrà essere verificata l'effettiva esistenza dell'area destinata a poligono di addestramento in località Sant'Agostino, come risulta nel PUAR regionale, e se la stessa sia oggetto del PUA in esame.
6. Dovranno inoltre essere dettagliati gli aspetti evidenziati dall'Area regionale "Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative". Il recepimento delle considerazioni dell'Area Blue Economy verrà valutato in conferenza di servizi;
7. In riferimento alle previsioni del PUA ed alla destagionalizzazione, si dovrà favorire la mobilità con mezzi ad emissione ridotta e ciclo-pedonale, disincentivando l'utilizzo del mezzo privato, al fine di ridurre l'emissione di inquinanti in atmosfera e i relativi effetti sulla salute umana.
8. Nelle zone caratterizzate da particolare valenza naturalistica dovrà essere favorito il mantenimento del carattere stagionale delle strutture balneari e delle attività;
9. Il rilascio di nuove concessioni dovrà avvenire previa verifica dell'accessibilità e di sufficienti aree di parcheggio, anche stagionali, che abbiano idonea destinazione d'uso e che siano adeguatamente collegate agli arenili per la sicurezza del transito pedonale;
10. Per i tratti costieri relativi agli Ambiti 4 e 5 dovrà essere preliminarmente verificata la coerenza delle previsioni di PUA con l'istituzione di monumenti naturali nelle aree limitrofe, prevedendo azioni che non interferiscano con gli obiettivi di conservazione degli ambienti naturali in tali aree, e che siano finalizzate alla riduzione del disturbo antropico generato dalla fruizione turistica;
11. Per le porzioni di arenile caratterizzate dalla presenza degli habitat della duna costiera il PUA dovrà prevedere l'attuazione delle misure di mitigazione indicate da ARPA Lazio, finalizzate a ridurre il disturbo antropico e favorire la conservazione degli ecosistemi dunali;
12. Preliminarmente all'attuazione del Piano, dovrà essere verificato che vi sia un adeguato dimensionamento dei sistemi di depurazione esistenti, al fine di consentire uno smaltimento soddisfacente delle acque reflue ed evitare fenomeni di inquinamento idrico;
13. Dovranno essere attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque;
14. Il PUA dovrà recepire tutte le condizioni fornite dall'Area Difesa della Costa al fine di garantire azioni di prevenzione e contrasto all'erosione costiera, ossia adeguamento degli accessi al litorale per garantire l'accesso e l'operatività dei mezzi utilizzati per gli eventuali interventi di difesa costiera, monitoraggio

dell'erosione sul litorale interessato dal PUA, e verifica del posizionamento nell'installazione di eventuali strutture temporanee al fine di evitare fenomeni erosivi;

15. Dovrà essere evitato il rilascio di nuove concessioni nelle aree catalogate dal PAI a rischio di inondazione e rischio frana. Per attività in prossimità di tali aree dovranno essere condotte le necessarie verifiche sulla pericolosità e conseguentemente realizzate le eventuali opere di difesa e messa in sicurezza, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal PUAR e dalla normativa di settore per tali fattispecie;
16. Si dovrà provvedere all'utilizzo di energie rinnovabili per un'adeguata illuminazione degli spazi pubblici, dei parcheggi e per la segnaletica luminosa. Al fine di limitare gli impatti relativi alla componente Aria e fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di manufatti dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche corrispondenti in base alla normativa vigente, incentivando l'uso di energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali di costruzione;
17. La produzione dei rifiuti urbani dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116;
18. Dovrà essere verificato se l'attuazione del PUA sia compatibile con quanto previsto dal Piano di Zonizzazione acustica e nel caso emergano scostamenti con i limiti normativi dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione;
19. In fase di cantiere dovranno essere adottate opportune azioni al fine di mitigare gli ulteriori possibili impatti per rumori, polveri e traffico di mezzi pesanti;
20. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
21. In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n. 6;
22. Si dovranno attuare tutte le misure e tutti gli accorgimenti previsti nel Rapporto Preliminare ed indicati nei contributi SCA acquisiti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)